

# Parità di Genere?

## Un strada da percorrere insieme

La condizione della donna varia a seconda del luogo geografico, del tempo e della cultura di appartenenza. Ancora oggi, sebbene i progressi in materia, la parità dei sessi non è ancora stata raggiunta. Durante la Preistoria la condizione femminile variava a seconda del territorio, sono state ipotizzate società matriarcali ed al contempo società in cui i ruoli erano ben divisi e si ritiene che lo scopo principale della donna fosse quello di procreare poiché legata alla metafora della fertilità. Successivamente nella Grecia Antica la visione della figura femminile ebbe un'evoluzione con risvolti negativi poiché le donne erano considerate inferiori all'uomo e non potevano ricoprire un ruolo all'interno della società se non quello di madre o prostituta. Infatti non avevano alcun diritto politico. Nell'antica Roma sebbene ci furono nel corso degli anni delle evoluzioni, soprattutto verso la fine della Repubblica e l'inizio dell' Età Imperiale dove le donne appartenenti ad un alto ceto sociale potevano svolgere una vita indipendente ed ottenere il divorzio, generalmente la condizione giuridica femminile rimane alquanto limitata e le donne erano considerate inferiori all'uomo per capacità pratiche ed intellettive. Le donne non erano considerate come individui ma come una parte del nucleo familiare, non avevano diritto ad un nome proprio e rimanevano subordinate e sottomesse al potere degli uomini. In seguito in epoca Medioevale la caratterizzazione della figura femminile si configura ulteriormente, sostanzialmente la donna richiamava un aspetto angelico o demoniaco, ricordiamo lo sterminio di migliaia di donne messe al rogo per stregoneria o intrappolate nel ruolo della delicata donna "angelicata". Di conseguenza il Cristianesimo Medioevale impose una divisione dei ruoli ancora più netta e stigmatizzante. Durante l'Età Moderna ricordiamo quanto fu importante l'influenza delle donne francesi durante la Rivoluzione Francese che si batterono per riappropriarsi dei propri diritti nonostante rimangano ancora molto discriminate e schiacciate da una società non ancora pronta ad accogliere le loro idee. Durante l'Ottocento nacquero negli Stati Uniti i primi movimenti Femministi. Inoltre durante il Risorgimento Italiano ci furono numerose patriote italiane che si sacrificarono per la patria e successivamente nel Novecento la voce di poche donne iniziò a farsi sentire e dopo molte lotte nel 1946, riuscirono ad ottenere il diritto di voto.

Vincere una battaglia di certo non fa finire una guerra, e così iniziarono vari movimenti femministi per la conquista dei diritti fondamentali.

Sapete quali? E quando sono stati approvati?

Qui vi riportiamo i più importanti passi che hanno segnato le conquiste femminili nella seconda metà dello scorso secolo.

## **Anni '40**

**-Decreto legislativo n.23 del 1 Febbraio 1945 ->** *Estensione alle donne del diritto di voto, con tale decreto le donne potevano votare, ma non essere elette.*

**-Decreto n.74 del 10 marzo 1946 ->** *Fu sancita l'eleggibilità anche alle donne.*

**Il 2 giugno 1946 per la prima volta le donne furono ammesse al voto nelle elezioni politiche.**

Alle votazioni, per l'elezione dei deputati dell'Assemblea Costituente, le donne elette furono 21. Cinque di esse: Maria Federici, Angela Gotelli, Nilde Iotti, Teresa Noce e Lina Merlin integrarono la Commissione incaricata di elaborare e proporre il progetto di Costituzione Repubblicana. La Costituzione italiana del 1948 garantirà alle donne pari diritti e pari dignità sociale.

## **Anni '50**

Le prime leggi di tutela delle lavoratrici madri arrivarono solo nel 1950.

**-Legge n.860 del 26 agosto 1950 ->** *Tutela fisica e economica delle lavoratrici madri*

Tale legge impedì che la maternità fosse uno dei motivi di espulsione della donna dal mercato del lavoro.

**-Legge n.986 del 12 Dicembre del 1950 ->** *Divieto di licenziamento delle lavoratrici madri, gestanti e puerpere.*

## **Anni '60**

**-Legge n.7 del 9 Gennaio 1963 ->** *Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio, le clausole di nubilitato vengono definitivamente vietate.*

Sono nulle le clausole di qualsiasi genere che prevedono il licenziamento in conseguenza al matrimonio, se attuate nel periodo intercorrente dalla richiesta di pubblicazione matrimoniale sino a un anno dopo la celebrazione delle nozze.

La legislazione italiana, con l'articolo 544 del Codice penale, ammette la possibilità di cancellare il reato di violenza sessuale, anche ai danni di minorenne, qualora fosse seguito dal cosiddetto "matrimonio riparatore" tra l'accusato e la vittima. All'epoca la violenza sessuale non era considerata un reato contro la persona, ma un oltraggio alla morale.

E' importante ricordare un caso emblematico avvenuto nel 1965 ad Alcamo, in Sicilia. Il 26 dicembre, Franca Viola, 17 anni, figlia di una coppia di contadini, venne rapita da Filippo Melodia, dopo essere stato respinto più volte. Melodia era imparentato con una

potente famiglia mafiosa. Franca Viola fu liberata dai carabinieri il 2 gennaio del 1966. Secondo le abitudini del tempo la ragazza, per salvare il suo onore, avrebbe dovuto sposare il suo rapitore. Eppure Franca Viola, contrariamente alle consuetudini del tempo, non accettò il matrimonio riparatore. Per questo la sua famiglia subì delle intimidazioni: il padre Bernardo venne minacciato di morte, la vigna fu rasa al suolo e il casolare bruciato. Con il sostegno della famiglia nel 1968 Franca Viola poté sposare il ragazzo che amava davvero.

Da allora anche altre ragazze ebbero il coraggio di rifiutare il matrimonio riparatore.

**-Legge n.66 del 9 Febbraio 1963 -> Ammissione della donna ai pubblici uffici e alle professioni**

Le donne possono accedere a tutte le cariche, professioni e impieghi pubblici, compresa la magistratura, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge.

**-Sentenza del 19 dicembre 1968 della Corte Costituzionale.**

L'adulterio femminile non è più considerato reato. Fino ad allora la moglie adultera e il cooero erano puniti con la reclusione fino ad un anno, mentre non era prevista nessuna pena per il marito adultero.

## **Anni '70**

**-Legge n.898 del 1 dicembre 1970 -> Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio**

La legge "sul divorzio", introduce la possibilità di separarsi e successivamente divorziare e importanti norme sulla tutela dei minori. Tuttavia una donna non può ancora riconoscere i propri figli al di fuori del matrimonio.

**-Legge n.1204 del 30 Dicembre 1971 -> Tutela delle lavoratrici madri**

Sono previsti rimedi assistenziali, economici e normativi che consentono la cura dei figli e le connesse attività familiari;

**Abrogata dal Decreto Legislativo n.151 del 26 marzo 2001 -> Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge n.53 dell 8 marzo 2000 -> (Disposizioni per il sostegno della maternità e paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi nelle città.)**

### **-Legge n.151 del 19 maggio 1975 -> Riforma del diritto di famiglia**

E' attuato principio costituzionale dell'uguaglianza dei coniugi. E' abolito il concetto di capofamiglia. La gestione dei beni è condivisa. Alla patria potestà è sostituita la potestà dei genitori. E' abrogata la dote. La moglie aggiunge al suo cognome quello del marito, ai figli continua ad essere assegnato quello del padre.

### **-Legge n.903 del 9 Dicembre 1977 -> Parità di trattamento tra uomini e donne sul lavoro**

Il 10 Aprile del 1991 fu integrata da una nuova normativa sulle pari opportunità, la legge n.125. La legge vietò le discriminazioni basate sul sesso nel lavoro, sia per l'ottenimento del posto lavoro che per lo stipendio e per la carriera.

Il 29 giugno del 1979 per la prima volta fu eletta una donna alla terza carica dello stato: Nilde Iotti divenne Presidente della Camera dei Deputati.

### **-Legge n.194 del 22 Maggio 1978 -> Legge sull'aborto**

L'interruzione di gravidanza non è più considerata un reato. La donna può ricorrere alla IVG nei casi previsti dalla legge. Il padre non è titolare di alcun diritto sul concepito né può in alcun modo intromettersi senza l'approvazione della madre.

## ***Anni '80***

Questo processo di crescita, di nuova partecipazione del ruolo delle donne, continuò ancora negli anni Ottanta. In questo decennio nacquero tante riviste, librerie e centri studi femministi. Importanti cambiamenti legislativi vennero attuati.

### **-Legge n. 442 del 5 Agosto 1981 -> Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore**

Viene abrogato l'articolo 587 del Codice penale che prevede una pena minore per chi uccide la moglie, la figlia o la sorella al fine di difendere l'onore suo o della famiglia. Il cosiddetto delitto d'onore.

## ***Anni '90***

### **Legge n. 66 del 15 febbraio 1996 -> Norme contro la violenza sessuale**

Viene ammesso che la violenza sessuale non è reato contro la morale, ma contro la persona, con le modifiche importanti che ciò comporta dal punto di vista giudiziario. Vengono inasprite le pene, in special modo contro la violenza ai minori e la violenza di gruppo, casistiche che in quegli anni cominciano ad emergere con frequenza sempre più preoccupante.

## **Anni 2000**

**Legge n. 53 dell' 8 Marzo 2000** -> *Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità*

Tale legge prevede per i padri un congedo facoltativo con il 30% della retribuzione, questo fa sì che non solo le donne possono usufruire della maternità. Ora che anche i padri possono prendersi questo permesso, i datori non dovrebbero più fare discriminazioni per le donne che vorrebbero aver figli.

**Legge n.154 del 5 aprile 2001** -> *Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*

Qualora si verificano violenze in famiglia, il giudice può adottare come misura cautelare l'allontanamento dell'imputato dalla casa familiare o anche il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi frequentati abitualmente dalla persona offesa. Il giudice poteva altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangono prive di mezzi adeguati di sussistenza.

**Legge n.38 del 23 Aprile 2009** -> *Legge sullo stalking*

Il reato di "atti persecutori" (stalking) è inserito nella sezione relativa ai delitti contro la libertà morale, è caratterizzato da una condotta tipica costituita dalla reiterazione di minacce o di molestie. Perché sussista il reato i comportamenti di minacce e di molestie devono determinare nella persona offesa un "perdurante e grave stato di ansia o di paura", ovvero un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persone a lei vicine, oppure costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita. Solamente la vittima può segnalare il fatto alle autorità, ma se si tratta di persona portatrice di handicap oppure un minore chiunque può denunciare il reato.

## **Anni 2010**

**Legge n.120 del 12 Luglio 2011** -> *Equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate*

Nei collegi amministrativi (in generale, nelle cariche più elevate) bisogna assicurarsi un "equilibrio di genere", ovvero il genere meno rappresentativo deve ottenere almeno un terzo dei posti del collegio.

## **Legge n.119 del 15 ottobre 2013 -> Legge contro la violenza sulle donne**

Attua norme penali che aggravano gli atti persecutori e/o di omicidio contro il/la partner a prescindere dalla relazione che questi ultimi hanno. Per esempio, aggravante su violenza assistita o in presenza di minorenni o in danno di donne incinte. Quanto all'aggravante per lo stalking commesso dal coniuge, viene meno la condizione che vi sia separazione legale o divorzio. Il testo, inoltre, mette in campo risorse per finanziare un piano d'azione antiviolenza e la rete di case-rifugio.

## **- Legge n. 69 del 17 Luglio 2019 -> Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti**

Nello specifico legge contro il "Revenge Porn". Introduce due fattispecie di reato diverse: la diffusione di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate da parte di chi queste immagini le ha realizzate e da parte di chi le riceve e contribuisce alla loro ulteriore diffusione, al fine di creare danno alle persone rappresentate.

Il provvedimento stabilisce che la polizia giudiziaria dovrà comunicare le notizie di reato relative a maltrattamenti, stalking, violenza sessuale e lesioni aggravate compiute all'interno del nucleo familiare o tra conviventi; la vittima dovrà essere ascoltata dal magistrato entro massimo tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato.

### ***Riflessioni Finali:***

Nonostante siano stati raggiunti fondamentali obiettivi, occorre riflettere sulla necessità di continuare questa lotta e di considerare che ancora oggi le differenze di genere siano evidenti e radicate nel nostro mondo. Perché si parla di liberazione femminile e non maschile? Come contrastare la cultura della stupro? La libertà di genere si raggiungerà solo con la distruzione di modelli pericolosi, che inibiscono sia le donne che gli uomini. Gli uomini prigionieri di uno stereotipo di una mascolinità tossica che ogni giorno gli impone di essere forti, virili, protettivi, di non piangere, di non mostrarsi deboli, di essere adatti alla violenza e al potere. Per sbarazzarsi di questi retaggi occorre capire che l'evoluzione è possibile. Le catene delle donne sono anche quelle degli uomini e l'unico modo per uscire da questa prigione è di cambiare le cose, insieme.

Informatevi, confrontatevi, condividete, abbiate il coraggio di parlare di questi argomenti, fate parte anche voi di questo cambiamento perché il futuro non è dei nostri genitori, è nostro!